

**DELIBERAZIONE 4 OTTOBRE 2012  
403/2012/R/GAS**

**CERTIFICAZIONE DI SNAM RETE GAS S.P.A., IN QUALITÀ DI GESTORE DI TRASPORTO  
INDIPENDENTE DEL GAS NATURALE, A SEGUITO DEL PARERE DELLA COMMISSIONE  
EUROPEA DEL 1 AGOSTO 2012 C(2012) 5333**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 4 ottobre 2012

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- il regolamento n. 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D.lgs. 93/11), pubblicato il 28 giugno 2011;
- la legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 (di seguito: dPCM 25 maggio 2012)
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 ed in particolare l'Allegato A (di seguito: TIU), così come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);

- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 191/2012/E/GAS (di seguito: deliberazione 191/2012/E/GAS);
- il parere dell'Autorità del 24 maggio 2012 215/2012/I/GAS sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai criteri, modalità e condizioni della separazione proprietaria di Snam S.p.A. ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 27/12;
- la determina 30 novembre 2011, n. 4/11 del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità (di seguito: determina 4/11);
- la comunicazione di Snam S.p.A. del 22 giugno 2012 (protocollo Autorità 18865 del 22 giugno 2012, di seguito: comunicazione del 22 giugno 2012);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. del 29 giugno 2012 (protocollo Autorità 19784 del 29 giugno 2012, di seguito: comunicazione del 29 giugno 2012);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. del 9 luglio 2012 (protocollo Autorità 20800 del 9 luglio 2012, di seguito: comunicazione del 9 luglio 2012);
- la comunicazione di Snam S.p.A. del 9 agosto 2012 (protocollo Autorità n. 25439 del 20 agosto 2012, di seguito: comunicazione del 9 agosto 2012);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture dell'Autorità del 22 agosto 2012 (protocollo Autorità n. 25591, di seguito: comunicazione del 22 agosto 2012);
- la comunicazione di Snam S.p.A. del 12 settembre 2012 (protocollo Autorità n. 27357 del 12 settembre 2012);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. del 20 settembre 2012 (protocollo Autorità n. 28800 del 20 settembre 2012, di seguito: comunicazione 20 settembre 2012);
- il parere della Commissione europea del 1 agosto 2012, C(2012) 5333 (protocollo Autorità 24411 del 6 agosto 2012, di seguito: parere della Commissione).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto nuove disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas dalle altre attività non di rete, stabilendo che, se alla data del 3 settembre 2009 le imprese proprietarie di sistemi di trasporto si fossero trovate già in una situazione di fatto coincidente con il modello di separazione proprietaria, come disciplinato all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, tale assetto non possa essere modificato;
- la medesima direttiva ha previsto, per le imprese proprietarie di sistemi di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009 e appartenenti ad un'impresa verticalmente integrata, come definita dall'articolo 2 della direttiva, in alternativa alla separazione proprietaria, tre ulteriori modelli di separazione dalle attività di produzione e fornitura del gas e dell'elettricità:
  - l'istituzione di un gestore di trasporto indipendente, che gestisce ed è proprietario della rete (cosiddetto modello ITO, regolato dalle disposizioni di cui al capo IV della direttiva);

- l'istituzione di un gestore di sistema indipendente, che gestisce una rete di proprietà di un soggetto terzo (cosiddetto modello ISO, regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 14 della direttiva);
- l'istituzione di un gestore di trasporto, che rispetti regole di indipendenza già esistenti che garantiscono una separazione effettiva rispetto al modello ITO (come previsto dall'articolo 9, paragrafo 9, della direttiva);
- in base all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012, ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;
- l'articolo 10, paragrafo 1, della menzionata direttiva dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafo 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento CE 715/2009 prevede che la Commissione europea (di seguito: Commissione) esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore del sistema di trasporto non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2 o l'articolo 11, e l'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento CE 715/2009 prevede che, entro due mesi dalla ricezione di un parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere. La decisione dell'autorità di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il D.lgs. 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di trasporto;
- l'articolo 9 del citato decreto ha previsto che i gestori dei sistemi di trasporto devono essere certificati dall'Autorità che vigila sull'osservanza da parte dei gestori medesimi delle prescrizioni di cui all'articolo 9 delle direttive;
- l'articolo di cui al precedente alinea prevede che:
  - l'Autorità notifichi senza indugio alla Commissione la decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; tale decisione acquisisce efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione;
  - entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, l'Autorità assuma la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso;

- l'articolo 9, comma 7, del D.lgs 93/11 prevede che le imprese proprietarie di un sistema di trasporto certificate dall'Autorità siano autorizzate all'attività di trasporto e designate dal Ministero dello sviluppo economico quali gestori dei sistemi di trasporto; la designazione è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
- l'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.lgs. 93/11 ha previsto che, entro il 3 marzo 2012, l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale si conformi alla disciplina del gestore di trasporto indipendente di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE (modello ITO);
- l'articolo 10, comma 2, del D.lgs 93/11 ha previsto che è fatta salva in ogni momento la possibilità per l'impresa maggiore di trasporto di conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria;
- il comma 5.7, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, relativa alla disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto, ha previsto che la certificazione preliminare sia notificata alla Commissione ai fini del parere di cui all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009, congiuntamente a tutte le informazioni rilevanti; le medesime informazioni sono tenute a disposizione, su richiesta, della Commissione medesima;
- il successivo comma 5.8, dell'Allegato A della deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere. La decisione finale è notificata al Ministero dello sviluppo economico e ai gestori interessati. La decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 191/2012/E/GAS, l'Autorità ha adottato la decisione di certificazione preliminare di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore di sistema di trasporto indipendente;
- con la predetta decisione preliminare di certificazione, notificata alla Commissione, l'Autorità ha prescritto a Snam Rete Gas S.p.A. una serie di azioni volte al completo assolvimento da parte della società dei requisiti previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs 93/11 ai fini della sua certificazione in qualità di gestore di sistema di trasporto indipendente. Tra queste, l'Autorità ha prescritto di:
  - procedere, entro il 24 settembre 2013, sulla base delle valutazioni di opportunità gestionali da parte della società, alla cessione a terzi dell'attuale gestione delle reti non di proprietà o alla loro acquisizione (punto 2, primo alinea);
  - cessare, entro il 24 settembre 2013, i contratti attualmente in essere con l'impresa verticalmente integrata e con le altre imprese del gruppo societario di appartenenza, per l'approvvigionamento di beni e servizi, compresi i

- servizi di progettazione e costruzione delle infrastrutture e i servizi di tesoreria centralizzata (punto 2, terzo alinea);
- adottare, entro la medesima data, procedure aziendali che assicurino che tutti i contratti di approvvigionamento di beni e servizi da fornitori terzi vengano assegnati tramite procedure di gara trasparenti che prevedano l'esclusione dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario di appartenenza di quest'ultima (punto 2, quinto alinea);
  - adeguare, entro il 24 settembre 2013, lo statuto societario, al fine del pieno rispetto delle disposizioni di cui ai commi 17.2, 17.4 e 17.5, lettere a) e b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 (punto 2, sesto alinea);
  - completare, entro il 31 dicembre 2012, la separazione dei sistemi e delle infrastrutture informatiche, di accesso e di sicurezza dall'impresa verticalmente integrata (punto 3, primo alinea);
  - adeguare, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione 191/2012/E/GAS, il programma di adempimenti al contenuto minimo di cui al comma 15.2 dell'Allegato A della deliberazione ARG/com 153/11 e di sottoporlo nuovamente all'approvazione dell'Autorità (punto 3, secondo alinea);
- con comunicazione del 22 giugno 2012, la società Snam S.p.A., in qualità di controllante di Snam Rete Gas S.p.A., ha presentato una memoria recante osservazioni ad integrazione delle informazioni già trasmesse ai fini della procedura di certificazione; tale memoria è stata trasmessa dagli Uffici dell'Autorità alla Commissione in data 26 giugno 2012;
  - con comunicazione del 29 giugno 2012, Snam Rete Gas S.p.A. ha inviato la relazione annuale del responsabile della conformità redatta ai sensi del comma 16.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11;
  - con comunicazione del 9 luglio 2012, Snam Rete Gas S.p.A. ha inviato, come prescritto dal punto 3 della decisione preliminare di certificazione, il programma di adempimenti di cui all'articolo 15 dell'allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, integrato ed adeguato delle informazioni previste dall'Allegato F della medesima deliberazione;
  - in data 6 agosto 2012, la Commissione ha notificato all'Autorità il parere di cui all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009, che si esprime favorevolmente con tutte le scelte contenute nella deliberazione 191/2012/E/GAS;
  - in data 12 settembre 2012, Snam S.p.A., in qualità di controllante di Snam Rete Gas S.p.A. è stata sentita dal Collegio dell'Autorità, ai sensi degli articoli 10, comma 5 e 16, comma 3 del d.P.R. n. 244/01; nel corso dell'audizione, Snam S.p.A. ha presentato memorie;
  - con comunicazione del 20 settembre 2012, il responsabile della conformità di Snam Rete Gas S.p.A. ha informato dell'avvenuta separazione dei sistemi e delle infrastrutture informatiche dall'impresa verticalmente integrata.

## CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 22 giugno 2012 e le memorie depositate nell'audizione del 12 settembre 2012, Snam S.p.A. ha contestato le prescrizioni della deliberazione 191/2012/E/GAS, sopra richiamate argomentando quanto segue:
  - a. con riferimento all'obbligo di procedere, sulla base delle valutazioni di opportunità gestionali della società, alla cessione a terzi dell'attuale gestione delle reti non di proprietà o alla loro acquisizione (punto 2, primo alinea), la società ha evidenziato che tali adempimenti non sono disponibili alla sola Snam Rete Gas S.p.A. essendo necessario il consenso del proprietario degli impianti (nonché di eventuali terzi cessionari della gestione); in difetto, Snam potrebbe limitarsi solo a risolvere i contratti di comodato e gestione in essere;
  - b. quanto alla previsione di cessare i contratti attualmente in essere con l'impresa verticalmente integrata e con altre imprese del gruppo societario, ivi inclusi in contratti di progettazione e costruzione della rete (punto 2, terzo alinea), la società ritiene di non doverla applicare ai contratti aventi scadenza successiva alla data di separazione proprietaria (o comunque al 24 settembre 2013), in quanto, in difetto, essa dovrebbe risolvere unilateralmente il contratto con un elevato rischio di contenzioso giudiziale nonché economico (in ragione della corresponsione di eventuali penali e risarcimenti alle suddette imprese);
  - c. in merito all'obbligo di approvvigionarsi dei beni e dei servizi mediante procedure di gara trasparenti, che prevedano l'esclusione dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo di quest'ultima (punto 2, quinto alinea), Snam S.p.A. ritiene che l'inserimento di una tale clausola di esclusione contrasti con lo stesso diritto comunitario e nazionale in quanto:
    - sarebbe contraria ai principi comunitari di concorrenza e partecipazione alle gare a evidenza pubblica; l'adozione di tali gare dovrebbe infatti essere sufficiente a garantire un'aggiudicazione basata su considerazioni obiettive e neutre, coerenti quindi con la finalità stessa della disciplina comunitaria e nazionale in materia di *unbundling*;
    - sarebbe contraria con il medesimo divieto di acquistare beni e servizi dall'impresa verticalmente integrata (previsto dall'art. 17, della direttiva 2009/73/CE e dall'art. 11, del D.lgs. 93/11), il cui ambito applicativo dovrebbe essere interpretato restrittivamente ai soli contratti conclusi in forma diretta (e non anche quelli conclusi in esito a gare); tale interpretazione restrittiva, coerente con le finalità dell'*unbundling*, si giustificerebbe (e sarebbe anzi doverosa) in ragione della natura eccezionale del divieto rispetto al principio di generale libera prestazione dei servizi;
    - sarebbe in contrasto con l'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, che impone al gestore di assicurarsi le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività di trasporto in maniera corretta ed efficiente; a quest'ultimo riguardo, inoltre, durante l'audizione del 12 settembre 2012, Snam S.p.A. ha evidenziato che alcuni contratti oggetto della prescrizione contestata, hanno ad oggetto beni e servizi rispetto la cui offerta, sul mercato

- (a livello mondiale), è limitata a pochissimi operatori in grado di garantire livelli qualitativi adeguati; ciò che comporterebbe un indubbio danno per l'efficienza e l'economicità gestionale dell'impresa di trasporto;
- d. Snam S.p.A. inoltre contesta l'obbligo di adeguare lo statuto societario, al fine di garantire il pieno rispetto dei commi 17.2, 17.4 e 17.5, lettere a) e b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, con particolare riferimento all'attuale versione che, da un lato, conferisce il potere di rappresentanza al Presidente di Snam Rete Gas S.p.A., e, dall'altro lato, non precisa i limiti dell'esercizio dei poteri spettanti ai membri dell'organo amministrativo che compongono l'Organo di Sorveglianza, né prevede l'irrevocabilità della delega ai membri dell'organo amministrativo che non compongono l'Organo di Sorveglianza (punto 2, sesto alinea); al riguardo, la società sostiene che lo statuto di Snam Rete Gas S.p.A. sarebbe già coerente con le richiamate previsioni:
- quanto ai poteri di rappresentanza del presidente, esso avrebbe a oggetto solo atti preventivamente deliberati dal consiglio di amministrazione, cui soltanto spettano i poteri di gestione;
  - quanto ai limiti posti ai componenti dell'Organo di Sorveglianza, essi sarebbero già impliciti nella previsione statutaria che obbliga il consiglio di amministrazione a delegare i poteri di gestione all'amministratore delegato, precludendo in tal modo ai componenti del consiglio di amministrazione (che compongono l'Organo di Sorveglianza) ogni decisione in merito all'attività di gestione della società;
  - quanto infine all'irrevocabilità della delega dei predetti poteri conferiti all'amministratore delegato, l'obbligo di delega richiamata al precedente punto sarebbe già sufficiente a soddisfare le esigenze sottese dalla regolazione, essendo l'irrevocabilità contraria all'art. 2831 c.c.;
- e. l'obbligo di separare effettivamente i sistemi e le infrastrutture informatiche, di accesso e di sicurezza tra Snam Rete Gas S.p.A. e l'impresa verticalmente integrata (punto 3); al riguardo, Snam S.p.A. afferma di aver adempiuto a tale prescrizione;
- nel corso dell'audizione del 12 settembre 2012, inoltre, Snam S.p.A. ha comunicato che, a seguito della perdita di controllo da parte di ENI S.p.A. su Snam Rete Gas S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12 e del DPCM del 25 maggio 2012, la medesima provvederà a notificare all'Autorità l'intervenuta separazione proprietaria e, quindi, a presentare una nuova istanza di certificazione; di conseguenza, tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione 191/2012/E/GAS verrebbero superate;
  - il responsabile della conformità di Snam Rete Gas S.p.A. ha attestato, ai sensi del comma 16.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, che non risultano variazioni rispetto a quanto già comunicato dalla società ai fini delle procedure di certificazione preliminare e che non risultano violazioni al programma di adempimenti redatto ai sensi dell'articolo 15, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11.

## CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2009/73/CE e l'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.lgs. 93/11 prevedono espressamente che i beni necessari per l'attività di trasporto di gas naturale, compresa la rete di trasporto, devono essere di proprietà del gestore del sistema di trasporto indipendente; pertanto, con la prescrizione richiamata al precedente gruppo di considerati, lettera (a) (obbligo di cedere a terzi la gestione di reti non di proprietà o di acquistare tale proprietà), l'Autorità ha inteso prescrivere a Snam Rete Gas S.p.A. di adottare tutte le iniziative necessarie e ad adeguarsi all'assetto definito dalle predette previsioni; nei casi in cui l'adempimento della prescrizione richiede la cooperazione di soggetti terzi, rimane pertanto su Snam Rete Gas S.p.A. l'onere di attivarsi per conseguire il risultato imposto con la dovuta diligenza, dandone la prova al fine di dimostrare che l'eventuale inadempimento della prescrizione non è a essa imputabile;
- con riferimento alle osservazioni richiamate al precedente gruppo di considerati, lettera (b) (in merito all'obbligo di cessare i contratti in essere con l'impresa verticalmente integrata), l'obbligo previsto dalla deliberazione 191/2012/E/GAS deve essere adempiuto nei limiti in cui il regolamento contrattuale riconosce alla società il diritto di risolvere anticipatamente il contratto, spettando comunque a quest'ultima l'onere di dimostrare la correttezza della propria condotta;
- con riferimento alla prescrizione richiamata al precedente gruppo di considerati, lettera (c) (obbligo di escludere l'impresa verticalmente integrata e società del gruppo dalla partecipazione alle gare per l'approvvigionamento di beni e servizi), gli argomenti di Snam S.p.A. ivi riportati non possono essere condivisi, proprio in ragione della natura speciale del divieto posto dall'articolo 17 della direttiva 2009/73/CE rispetto alla disciplina generale in materia di gare; inoltre, la coerenza della decisione dell'Autorità con i principi di diritto comunitario è asseverata anche dal parere della Commissione che ha accolto con favore la condizione posta dall'Autorità, invitandola anzi a garantire che anche nel periodo transitorio *“fino al 24 settembre 2013 non siano conclusi nuovi accordi contrattuali che prevedano che altre strutture della impresa verticalmente integrata forniscano servizi a Snam Rete Gas S.p.A.”*;
- peraltro, nell'ambito dell'audizione finale è emerso che per alcuni beni e servizi di cui Snam Rete Gas S.p.A. necessita, sarebbero pochi i potenziali fornitori che possono presentare offerte adeguate, spesso limitati alle sole società del gruppo dell'impresa verticalmente integrata; in tali casi, come sembra emergere anche da altri pareri rilasciati dalla stessa Commissione ai sensi dell'articolo 3, del regolamento 713/2009, il divieto sopra richiamato potrebbe trovare una deroga, incombendo peraltro sulla società interessata l'onere di dimostrare, caso per caso, la sussistenza di tali condizioni;
- nelle predette ipotesi, comunque l'adozione di procedure di gara ad evidenza pubblica, condotte in base alla normativa europea e nazionale in vigore, assicura un adeguato livello di partecipazione, di trasparenza, e quindi di efficienza ed economicità nell'approvvigionamento di beni e servizi;

- per quanto riguarda le prescrizioni di cui al precedente gruppo di considerati, lettera (d) (adeguamento dello statuto alle disposizioni dei commi 17.2, 17.5 e 17.5, lettere a) e b) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11), occorre premettere che la regolazione dell'Autorità attua un modello normativo di derivazione comunitaria, recepito dal D.lgs. 93/11 come disciplina speciale rispetto a quella prevista dal codice civile, finalizzata a garantire la piena indipendenza del gestore di trasporto dagli altri interessi dell'impresa verticalmente integrata; pertanto non rilevano le incongruenze evidenziate da Snam S.p.A. tra la deliberazione ARG/com 153/11 e l'art. 2831 c.c.; anche gli altri argomenti svolti dalla società non sono sufficienti a garantire il rispetto delle richiamate previsioni, essendo invece necessario esplicitare nello statuto le previsioni introdotte dall'Autorità, volte a garantire una netta separazione tra le funzioni di gestione operativa, affidate all'amministratore delegato, e le funzioni di indirizzo e sorveglianza, affidate all'organo di sorveglianza;
- a quest'ultimo riguardo, il parere della Commissione ha condiviso espressamente la scelta compiuta dall'Autorità con la 191/2012/E/GAS, auspicando, anzi, che la prescrizione imposta in sede di decisione preliminare sia adempiuta da Snam Rete Gas S.p.A. anche prima della data del 24 settembre 2013;
- con riferimento alla prescrizione richiamata al precedente gruppo di considerati, lettera (e) (separazione effettiva dei sistemi e delle infrastrutture informatiche con l'impresa verticalmente integrata), essa risulta effettivamente adempiuta dalla società, atteso che con comunicazione del 20 settembre 2012, il responsabile della conformità di Snam Rete Gas S.p.A. ha attestato il completamento delle operazioni di distacco dei sistemi informativi in comune con l'impresa verticalmente integrata.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in data 25 maggio 2012 è stato emanato il dPCM 25 maggio 2012 di attuazione dell'articolo 15, della legge 27/12, che ha disciplinato i criteri, le condizioni e la modalità cui si deve conformare, entro il 24 settembre 2013 il gruppo Snam S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria, di cui all'articolo 19, del D.lgs 93/11;
- in data 12 settembre 2012, l'assemblea straordinaria della società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha approvato alcune modifiche statutarie volte ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni del dPCM 25 maggio 2012, al fine dell'acquisizione della partecipazione di controllo di ENI S.p.A. in Snam S.p.A.;
- alla luce di quanto sopra, la separazione proprietaria di Snam Rete Gas S.p.A. da ENI S.p.A. appare un processo imminente e irreversibile.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno chiudere il procedimento di certificazione di Snam Rete Gas S.p.A. secondo il modello di gestore di trasporto indipendente di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE, in attesa del definitivo completamento della separazione

proprietaria previsto dal dPCM 25 maggio 2012, al fine di consentire, sin da subito, alla società di agire in qualità di gestore del sistema di trasporto come previsto dall'articolo 9, comma 7, del D.lgs. 93/11;

- sia opportuno confermare tutte le prescrizioni contenute nei punti 2 e 3, nonché le raccomandazioni contenute nei punti 5 e 6 della decisione di certificazione preliminare di cui alla deliberazione 191/2012/E/GAS, nei limiti di quanto sopra precisato;
- sia opportuno, alla luce della comunicazione del responsabile di conformità del 29 giugno 2012, confermare le approvazioni di cui al punto 4, della decisione di certificazione preliminare di cui alla deliberazione 191/2012/E/GAS;
- fermo restando la prescrizione richiamata alla precedente lettera (c), sia altresì opportuno consentire, nelle future procedure di gara ad evidenza pubblica indette da Snam Rete Gas S.p.A., la partecipazione dell'impresa verticalmente integrata o delle altre società del gruppo societario di appartenenza, purché riferite a forniture necessarie alla sicurezza del sistema per le quali Snam Rete Gas S.p.A. sia in grado di provare l'esistenza di un numero limitato di fornitori qualificati e per le quali l'esclusione di alcuni di questi potrebbe compromettere l'economicità dell'approvvigionamento;
- sia opportuno, alla luce del parere della Commissione, prevedere che la prescrizione richiamata alla precedente lettera (d) sia adempiuta da Snam Rete Gas S.p.A. non appena possibile e comunque non oltre il termine del 24 settembre 2013, rendendo esplicita l'irrevocabilità dell'amministratore delegato ed escludendo qualsiasi potere di rappresentanza in capo al Presidente, in quanto membro dell'organo di sorveglianza;
- sia necessario non confermare la prescrizione richiamata alla precedente lettera (e), avendovi Snam Rete Gas S.p.A. già adempiuto;
- sia opportuno procedere all'approvazione, ai sensi del comma 15.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, del programma di adempimenti trasmesso da Snam Rete Gas S.p.A. con la comunicazione del 9 luglio 2012;
- sia necessario che il responsabile della conformità di Snam Rete Gas S.p.A., nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 16 e dall'articolo 25 dell'Allegato A dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, vigili sul rispetto delle prescrizioni poste a carico di Snam Rete Gas S.p.A. ai fini della certificazione finale

## **DELIBERA**

1. di adottare la decisione finale di certificazione per la società Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di gestore di trasporto indipendente, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.lgs. 93/11;
2. di confermare tutte le prescrizioni contenute nei punti 2 e 3 della decisione di certificazione preliminare, di cui alla deliberazione 191/2012/E/GAS, con i chiarimenti

- di cui in motivazione e salvo quanto previsto ai successivi punti 5, 6, 7, 8 e 9 del presente provvedimento;
3. di confermare tutte le approvazioni contenute nel punto 4 della decisione di certificazione preliminare, di cui alla deliberazione 191/2012/E/GAS;
  4. di confermare tutte le raccomandazioni contenute nei punti 5 e 6 della decisione di certificazione preliminare, di cui alla deliberazione 191/2012/E/GAS;
  5. di consentire, nelle future procedure di gara ad evidenza pubblica indette da Snam Rete Gas S.p.A., la partecipazione dell'impresa verticalmente integrata o delle altre società del gruppo societario di appartenenza, purché riferite a forniture necessarie alla sicurezza del sistema per le quali la società sia in grado di provare l'esistenza di un numero limitato di fornitori qualificati e per le quali l'esclusione di alcuni di questi potrebbe compromettere l'economicità dell'approvvigionamento;
  6. di prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 5, Snam Rete Gas S.p.A. formuli istanza preventiva all'Autorità, completa di tutti gli elementi documentali a supporto ivi inclusa una relazione tecnica che giustifichi la richiesta di deroga, trasmessa con le modalità previste dalla determina n. 4/11; l'Autorità, previa informativa da parte della Direzione Infrastrutture, si esprime in merito entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; in assenza di parere contrario entro tale termine, Snam Rete Gas S.p.A. può procedere ai sensi del precedente punto 5;
  7. di confermare l'obbligo, a carico di Snam Rete Gas S.p.A., di modifica dello statuto societario in conformità alle disposizioni di cui commi 17.2, 17.4 e 17.5 lettere a) e b), dell'Allegato A deliberazione ARG/com 153/11, non appena possibile e comunque non oltre il termine del 24 settembre 2013, rendendo esplicita l'irrevocabilità dell'amministratore delegato ed escludendo qualsiasi potere di rappresentanza in capo al Presidente, in quanto membro dell'organo di sorveglianza;
  8. di approvare il programma di adempimenti trasmesso da Snam Rete Gas S.p.A con la comunicazione del 9 luglio 2012;
  9. di prevedere che il responsabile della conformità di Snam Rete Gas S.p.A., nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 16 e dall'articolo 25, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, comunichi, tempestivamente, all'Autorità, l'avvenuto assolvimento degli obblighi posti a carico di Snam Rete Gas S.p.A. dalla presente deliberazione;
  10. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione europea, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico, a Snam S.p.A., a Snam Rete Gas S.p.A. e all'impresa verticalmente integrata ENI S.p.A. ;
  11. di pubblicare la presente deliberazione, congiuntamente al parere della Commissione europea, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*